



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Prot. n
Convenzione n 81210

CONVENZIONE DI ATENEUM PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE e NEUROSCIENZE, con sede in MODENA CAMPUS SCIENTIFICO EDIFICIO SCIENZE BIOMEDICHE, VIA CAMPI 287, 41125 MODENA, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata da MICHELE ZOLI, nato a RIMINI il 03/12/1958,

E

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA COMITATO REGIONE CAMPANIA con sede legale in rione de gasperi, 63, GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - 80014, codice fiscale e partita IVA n. IT95178460630, nel prosieguo del presente atto denominata "*Soggetto Ospitante*" rappresentata da antonio arzillo, codice fiscale RZLNTN76E26F839S, nato a NAPOLI (NA) il 26/05/1976, in qualità di PRESIDENTE,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore come da progetto/i di tirocinio allegato/i. La presente Convenzione è valida per l'attivazione di tirocini curriculari con gli studenti di tutti i Corsi di studio UNIMORE.

Articolo 2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutors e del responsabile aziendale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Articolo 5

Il soggetto promotore garantisce a favore dei tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, nonché mediante apposita Polizza "Infortuni") e la copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Si precisa che dette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché debitamente formalizzate.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6

Qualora i tirocini vengano attivati per studenti del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria e Dipartimento di Economia Marco Biagi, questi si riservano di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento verranno definite direttamente col Dipartimento interessato.

Articolo 7

I dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 8

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

Articolo 9

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 10

La presente convenzione è perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata o caricamento della stessa firmata digitalmente sull'applicativo "Piattaforma Tirocini". L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta in modo virtuale dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015.

Giugliano in Campania (Na), lì 16/02/2022

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE e NEUROSCIENZE
IL DIRETTORE
(Prof. MICHELE ZOLI)

.....
Per accettazione:, lì

IL SOGGETTO OSPITANTE

Il presidente e legale rappresentante pro tempore
Antonio Arzillo

Centro Nazionale Sportivo Fiamma
Comitato Regione Campania
Via A. De Gasperi, 65
80014 Giugliano in Campania (NA)
C.F. 55178460370

